



Avv. MASSIMO MARIANO
NOTAIO

REPERTORIO N. 60349

RACCOLTA N. 11069

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di marzo
25 marzo 2021

Alle ore diciassette e quindici

In Arcola, presso la sala sottostante la chiesa di San Rocco, in Viale della Repubblica.

Innanzi a me Dott. Massimo Mariano, Notaio in Arcola, con studio in Via Luigi Valentini n. 240, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

- Drovandi Tommaso, nato a La Spezia (SP) il giorno 3 febbraio 1951, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Di Amministrazione e come tale Legale Rappresentante dell'associazione:

* "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ARCOLA", con sede legale in Arcola (SP), Piazza 2 Giugno n.11, Codice Fiscale 00772980116; iscritta al Registro delle Persona Giuridiche presso la Prefettura della Spezia al n.308 ed al Registro del Volontariato della Regione Liguria dec sm-sp-AsO-37/94.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'Assemblea straordinaria di detta associazione, qui convocata in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

modifica allo statuto dell'associazione per adeguamento al "Codice del Terzo Settore" L.117/2017 - approvazione.

Articolo 1 - Composizione dell'Assemblea

Il comparente, assunta la Presidenza dell'Assemblea per designazione unanime dei presenti, constata e dà atto:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per questo giorno e luogo, per le ore 17, in seconda convocazione;

- che sono presenti n. 21 (ventuno) associati su un totale di n. 198 (centonovantotto) associati aventi diritto al voto, così come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane da me notaio la lettura per espressa dispensa ricevutane dal comparente;

- che del Consiglio Di Amministrazione sono presenti: esso comparente, quale Presidente; ed i signori: Rossini Mirco, nato a La Spezia il giorno 4 luglio 1968, Venturini Sergio, nato ad Arcola il giorno 20 novembre 1950, Gordesco Achille, nato ad Arcola (SP) il giorno 29 dicembre 1951, Bellazzini Franco, nato a La Spezia (SP) il giorno 18 marzo 1950, Bandello Angelo, nato a Pontremoli (MS) il giorno 13 settembre 1956, Berretta Mirko, nato a Sarzana (SP) il giorno 2 aprile 1989, Bellazzini Elena nata a La Spezia il giorno 10 marzo 1981 quali Consiglieri, mentre è assente giustificato il Consigliere Stretti Augusto;

- che del Collegio del Revisori sono presenti: Lazzeri Sergio nato ad Arcola il 28 marzo 1949; Mortan Mariana nata ad Onesti (Romania) il 5 settembre

Reg.to a La Spezia
il 01/04/2021
al N. 2507
Serie 1T

1963; Del Soldato Federico nato a La Spezia il 12 maggio 1966, quest'ultimo quale Presidente;

- dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita a norma di statuto ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.

Articolo 2 - Relazione del Presidente dell'Assemblea

In merito all'argomento all'ordine del giorno, sul quale l'Assemblea si dichiara sufficientemente informata, il Presidente propone all'Assemblea di modificare lo statuto sociale onde adeguarlo alla vigente normativa, ed in particolare al "Codice del Terzo Settore" di cui al D.lgs 117/2017.

Il Presidente propone quindi all'assemblea di adottare ed approvare un nuovo testo di statuto che sarà composto di n. 29 (ventinove) articoli.

Il Presidente illustra, quindi, all'Assemblea le principali modifiche contenute nel nuovo statuto ed invita quindi la stessa a deliberare in merito a quanto proposto.

Articolo 4 - Delibera

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità delibera:

1) di adottare ed approvare il nuovo testo di statuto così come proposto dal Presidente; autorizzando il Consiglio Direttivo ad apportare allo statuto approvato le variazioni non sostanziali eventualmente richieste dai competenti organi ai fini del mantenimento dell'iscrizione dell'associazione ai previgenti registri e dell'iscrizione al RUNTS.

Il Presidente proclama pertanto approvata all'unanimità e con voto palese la delibera di cui sopra.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto, come sopra approvato, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura da me notaio datane al comparente.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciotto e diciotto

Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs n. 117/2017, di cui si invocano le agevolazioni.

Di quest'atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me, io notaio ho dato lettura al comparente, che lo dichiara conforme alla sua volontà.

Occupi tre pagine quanto fin qui della quarta di un foglio, e viene sottoscritto alle diciotto e venti

F.to: Tommaso Drovandi

Massimo Mariano Notaio

ALLEGATO "A"
 dell'atto
 Rep. n. 60349
 Racc. n. 1106P

Tesseramento 2021

Tessera numero	Nome e cognome	Numero telefonico	Email
101	BRONZI TOMMASO	P. 0455.4	Tommaso
57	BARDILLO ADELO R.		
1091	SIRENA M. ROCCO P.		
22	PALEA ROBERTO R.		
98	SENTURINI SERGIO R.		
008	BELLUZZI FRATELLO R.		
462	ANGELITI FRATELLO R.		

Tommaso Bronzi

Tesseramento 2021

	Tessera numero	Nome e cognome	Numero telefonico	Email
8)	33	Roberto S.	PTA Rossi	Luigi
9)	128	Roberto S.	"	Roberto
10)	430	Roberto S.	"	Roberto
11)	2362	Roberto S.	"	Roberto
12)	2201	Roberto S.	"	Roberto
13)	2274	Roberto S.	"	Roberto
14)	2353	Roberto S.	"	Roberto

Torino 2021

Roberto S.

Tesseramento 2021

	Tessera numero	Nome e cognome	Numero telefonico	Email
15)	322	Rossini Roberto	0410 0051	Mikoss
16)	1081	Bottini Luigi	0410 0051	Carlo Bottini
17)	1204	Bizzanichia	0410 0051	Bella
18)	277	Bianchi Maria	" "	Frank Rene
19)	278	Bartoli Aldo	0410 0051	Bob
20)	279	Bottani Anna	0410 0051	Anna
21)	278	Mario Stefano	P. 0410 0051	Stefano

Comune di Pinerolo



ALLEGATO "B" DELL'ATTO REP.60349 RACC.11069

STATUTO DELLA PUBBLICA ASSISTENZA

CROCE VERDE ARCOLA - ODV

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

1. È costituito ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ARCOLA – ODV", che assume la forma giuridica di associazione.

Il giorno 28 Giugno 1896 per volontà di Lorenzo Balduini e di un gruppo di cittadini, volontari, si costituiva in Arcola un'Associazione fondata su principi di solidarietà, eguaglianza, democrazia e libertà che prendeva il nome di "Pubblica Assistenza Arcola". Successivamente allo scioglimento avvenuto in epoca fascista, il 13 dicembre 1983 l'Associazione veniva rifondata nello spirito e negli ideali della vecchia associazione di cui era orgogliosa di raccogliere oneri ed onori proseguendone gli scopi ed i fini in ossequio dell'art. 3 della Costituzione Italiana. L'Associazione è eretta in Ente Morale con Decreto Prefettizio del 20.06.2003, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

L'Associazione è iscritta al Registro del volontariato della Regione Liguria Dec n. Sm-Sp- AsO-37/94.

L'Associazione è Medaglia d'oro del Comune di Arcola.

2. A seguito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore sezione organizzazioni di volontariato di cui al Dlgs.117/17 e s.m.i. l'ente, di seguito detto anche Associazione, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Arcola. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, nonché l'istituzione di eventuali sedi operative o secondarie possono essere deliberate dall'organo di amministrazione e non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. L'emblema dell'Associazione è costituito da un disco bianco portante, a tutto campo, una croce greca di colore verde. Il disco è contornato da una coroncina dorata, il tutto è posto su una grande foglia contornata da ramoscelli di agrifoglio, sotto il disco si trova un nastro bianco, legato a formare un fiocco, con la dicitura "PUBBLICA ASSISTENZA DI ARCOLA" in lettere dorate. Subito sotto il nastro si trova, posto orizzontalmente, un ramoscello, e l'anno di fondazione 1896.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali finalità

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

2. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art.5 del Dlgs.117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

3. L'Associazione è laica ed apartitica e si ispira ai principi della Costituzione, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

4. L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) e ne condivide scopi ed ideali quando questi non siano in contrasto con lo Statuto Societario.

Adotta per i propri Soci una tessera sociale con l'emblema dell'Associazione e con l'emblema A.n.p.a.s, dando così alla tessera stessa valenza nazionale.

5. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini

2. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, sociale, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate negli articoli precedenti l'associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Dlgs117/17 e s.m.i.:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, compresa l'organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà di cui all'art.5 lett.a del Dlgs.117/17;

b) interventi e prestazioni sanitarie quali attività e servizi di soccorso sanitario, trasporto sanitario e socio sanitario, servizi di guardia medica, servizi sanitari ambulatoriali, donazione di sangue ed organi di cui all'art.5 lett.b del Dlgs.117/17.

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni anche mediante l'organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento ed all'orga-

nizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti di cui all'art.5 lett.c del Dlgs.117/17;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali iniziative di formazione e informazione sanitaria, per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio, per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni di cui all'art.5 lett.d del Dlgs.117/17.

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281, anche mediante servizio di soccorso animali di cui all'art. 5 lett. e) del Dlgs. 117/17

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale di cui all'art.5 lett.i del Dlgs.117/17;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art.5 lett.l del Dlgs.117/17;

h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di cui all'art.5 lett.q del Dlgs.117/17;

i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5 lett. r) del Dlgs. 117/17;

l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'art.5 lett.t del Dlgs.117/17;

m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata di cui all'art.5 lett.v del Dlgs.117/17;

n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ivi compresa assistenza, promozione sostegno dei diritti dell'infanzia di cui all'art.5 lett.w del Dlgs.117/17;

o) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni di cui all'art.5 lett.y del Dlgs.117/17;

p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art.5 lett.z del Dlgs.117/17.

2. L'Associazione può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs.117/17 purchè riconducibile agli scopi e finalità perseguiti ed indicati dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

3. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

4. L'Associazione, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 Dlgs.117/17 e s.m.i..

5. L'Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'art.6 Dlgs117/17 e

s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale spontaneo e gratuito dei propri aderenti.

2. L'attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui l'aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

1. L'associazione è a carattere aperto e deve essere composta da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore, salvo formulare richiesta d'iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto, il regolamento, ove esistente, ed ogni altra deliberazione degli organi sociali.

3. Chi intende aderire all'Associazione formula apposita istanza al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni istanza presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci e l'iscrizione decorre dalla data di annotazione. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.

4. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

5. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

6. I soci che abbiano compiuto la maggiore età, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, han-

no diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci minorenni non possono essere eletti a ricoprire cariche associative ed il diritto di voto è espresso da uno dei genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

7. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

1. I soci, fatte salve le previsioni di cui all'art. 6 comma 6 del presente Statuto, hanno diritto di:

- a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) Eleggere, i componenti degli organi associativi;
- c) Essere eletti, quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente Statuto, del regolamento e della normativa vigente;
- d) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa;
- g) Essere informati sull'attività associativa;
- h) Esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- i) Recedere dall'appartenenza all'associazione.

Art. 8 – Doveri

1. I soci sono tenuti a:

- a) Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) Versare la quota associativa;
- c) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

2. Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

- a) Per morosità, quando il socio non provvede il rinnovo e/o il versamento della quota associativa entro il termine fissato dal consiglio direttivo; il provvedimento ha efficacia dal termine fissato per il pagamento della quota;
- b) Per decadenza, quando il socio venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art.9 del presente Statuto; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.
- c) Per esclusione, quando il socio, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali e renda di conseguenza incompatibile il mantenimento del rapporto associativo; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

d) Per recesso, quando il socio abbia dato comunicazione in forma scritta di voler recedere dal rapporto associativo; il recesso ha efficacia dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

2. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. E' facoltà del socio ricorrere contro i provvedimenti assunti al collegio dei probiviri entro un mese mediante comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art.11 -Scritture contabili e bilancio

1. L'Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, il dettaglio degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta fondi eventualmente effettuata nell'esercizio. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello statuto.

3. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 5 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

5. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. Dalle quote associative versate dai soci;
- b. Da contributi di privati;
- c. Da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. Da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f. Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- g. Da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h. Da attività di raccolta fondi;
- i. Da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- j. Da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- k. Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 84 del Dlgs117/17 e s.m.i.;
- l. Da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- m. Da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali

attività secondarie e strumentali;

- n. Da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 5;
- o. Da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i. e dalla normativa vigente;

Art. 13 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale nel rispetto della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 Bilancio sociale

1. L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

2. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e) il Collegio dei probiviri.

2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria, è costituita dai soci dell'Associazione, è organo sovrano e le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal presidente con avviso affisso nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione e pubblicizzato attraverso manifesti murali, stampa locale, social. Il Consiglio Direttivo può deliberare che la convocazione sia notificata ai soci attraverso lettera o e-mail. L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento video attraverso strumenti di comunicazione a distanza e può prevedere l'espressione di voto per corrispondenza a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

3. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e, quando prevista, la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

4. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

5. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

6. Può essere altresì convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

7. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 17 – Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima. Adotta le proprie deliberazioni con il voto palese, fatta eccezione per l'elezione delle cariche sociali, le azioni di responsabilità e nei casi in cui Il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

2. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed approva le modificazioni con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea straordinaria da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. In caso i soci siano in numero inferiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di tre associati; qualora il numero dei soci sia pari o superiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

3. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con l'approvazione di almeno i tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

Art. 18 – Adempimenti e partecipazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di suo impedimento o assenza da persona eletta dall'assemblea scelta tra i soci presenti. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, e, qualora il Presidente lo ritenga necessario, scrutatori per le votazioni palesi e/o per scheda.

2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale da sottoscrive-

re unitamente al Presidente d'assemblea e conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

3. Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

4. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 19 – Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

- a) Approva il bilancio consuntivo;
- b) Approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c) Determina l'importo annuale delle quote associative;
- d) Definisce le linee programmatiche della Associazione;
- f) Approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- g) Approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- h) Determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- i) Elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- l) Elegge e revoca l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- m) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- n) Delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio Direttivo;
- o) Delibera sull'istituzione di ulteriori sedi e/o sezioni della Associazione;
- p) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

- a. Sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 28.

Art. 20– Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione.

2. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

4. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto o per mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particola-

ri motivi di urgenza.

6. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

7. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

8. Qualora per tre riunioni consecutive, senza giustificati motivi, non venga raggiunto il quorum della metà più uno dei componenti, necessario alla validità costituzionale del Consiglio Direttivo, il Presidente, o chi ne fa le veci, dichiara decaduto il Consiglio stesso.

9. Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

10. Qualsiasi componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, sia assente dalle riunioni per due volte consecutive, decade dalla sua funzione e verrà sostituito dal primo nella graduatoria dei candidati non eletti.

11. Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

12. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

13. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi

Art. 21 – Quorum costitutivi e voto

1. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera da assumere.

2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. I componenti del Consiglio Direttivo si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 22 - Competenze

1. Il Consiglio Direttivo pone in essere gli adempimenti di cui all'art.26 del Dlgs.117/17 e s.m.i ed in particolare:

- a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19;
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e finalità dell'Associazione e della realizzazione delle attività previste dal presente Statuto;
- d) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto;
- f) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g) assume il personale dipendente e stabilisce e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;

Art. 23 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dall'associazione e può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

2. Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 24 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

2. Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione; vigila sulla regolarità della gestione economica; verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci; formula rilievi, valutazioni e proposte per migliorare i livelli di efficienza ed economicità.

3. Qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

4. Delle riunioni del collegio è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

Art. 25 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti anche fra i non soci e dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

3. Il Collegio dei Probiviri delibera sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo, tra singoli componenti del Consiglio Direttivo ed il Consiglio stesso e sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

4. Delle riunioni è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

Art. 26 Libri sociali obbligatori

1. Ai sensi dell'art.15 del DLgs 117/17 e s.m.i l'associazione deve tenere:

- a) Il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) Il libro degli associati;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo del Collegio dei Revisori dei o dell'organo di controllo e del Collegio dei Probiviri.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio direttivo il quale rilascia il consenso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Art. 27– Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del DLgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore presenti sul territorio comunale, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 28 – Norma transitoria

1. Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato, fatte salve le previsioni di cui all'art.20 comma 9 del presente Statuto.

2. Qualora, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti, il collegio dei revisori dei conti decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni di cui agli artt. 30 e 31 del DLgs. 117/17.

Art. 29 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del terzo settore, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to: Tommaso Drovandi

Massimo Mariano Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-
cumento cartaceo ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.